

## Il Regolamento di disciplina degli studenti

A seguito del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 ("Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria") e delle modifiche ad esso apportate con D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, e L. 150 del 1/10/2024, sono state integrate le normative in vigore nella scuola e le indicazioni riguardanti le responsabilità di studenti ed insegnanti.

**Le norme del Regolamento di disciplina hanno rilevanza anche ai fini dell'attribuzione del voto di condotta, che concorre alla valutazione complessiva dello studente.**

In riferimento agli articoli 3 e 4 dello Statuto (rispettivamente *doveri* e *disciplina*) si dispone la seguente corrispondenza, ricordando che l'art. 4 comma 5 indica che *allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica*:

Infrazione disciplinare	Provvedimento e modalità di contestazione dell'addebito	Autorità competente a irrogare la sanzione e conseguenze
Mancanza ai doveri di cui all'art. 3 dello <i>Statuto delle studentesse e degli studenti</i> e a quanto stabilito nel contratto formativo;	Ammonizione scritta sul registro di classe	<p><b><u>Docente presente in classe</u></b></p> <p>In tutti i casi si tiene conto del provvedimento nell'assegnazione del voto di condotta</p>
mancanza di rispetto verso compagni o docenti all'interno della classe;	Ammonizione scritta sul registro di classe	
comportamento che disturba il regolare svolgimento dell'attività didattica;	Ammonizione scritta sul registro di classe	
utilizzo del telefono cellulare durante l'attività didattica	Ammonizione scritta sul registro di classe	
abbigliamento incompatibile con il rispetto dell'ambiente scolastico o tale da suscitare disagio o imbarazzo in chi lo frequenta	Nessuna ammonizione scritta alla prima segnalazione del docente	<p><b><u>Dirigente scolastico o suo sostituto</u></b> (su segnalazione del docente)</p> <p>Colloquio con lo studente o la studentessa interessati; eventuale segnalazione alla famiglia</p>
<p>Grave mancanza ai doveri di cui all'art. 3 dello <i>Statuto delle studentesse e degli studenti</i> e a quanto stabilito nel contratto formativo;</p> <p>Grave mancanza di rispetto verso compagni, docenti o altre persone all'interno della scuola;</p> <p>comportamento che compromette lo svolgimento dell'attività didattica;</p> <p>reiterato utilizzo del cellulare; uso del cellulare lesivo dei diritti personali;</p> <p>ripetute assenze non giustificabili;</p> <p>abbigliamento incompatibile con il rispetto dell'ambiente scolastico o tale da suscitare disagio o imbarazzo in chi lo frequenta (nonostante un precedente richiamo)</p>	Temporaneo allontanamento dall'attività didattica con ammonizione scritta del Dirigente scolastico sul registro di classe (l'allontanamento ha la durata del colloquio con il Dirigente)	<p><b><u>Dirigente scolastico</u></b></p> <p>In tutti i casi si tiene conto del provvedimento nell'assegnazione del voto di condotta; comunicazione alla famiglia</p>

Infrazione disciplinare	Provvedimento	Autorità competente a irrogare la sanzione e conseguenze
<p>Grave mancanza ai doveri di cui all'art. 3 dello <i>Statuto delle studentesse e degli studenti</i> e a quanto stabilito nel contratto formativo;</p> <p>grave e/o reiterata mancanza di rispetto nei confronti di compagni, docenti o altre persone all'interno della scuola;</p> <p>utilizzo del cellulare gravemente lesivo dei diritti personali;</p> <p>ripetute e prolungate assenze non giustificabili;</p> <p>abbigliamento incompatibile con il rispetto dell'ambiente scolastico o tale da suscitare disagio o imbarazzo in chi lo frequenta (nonostante una precedente ammonizione scritta)</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;</li> <li>2. l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale anche presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;</li> </ol>	<p><b><u>Consiglio di classe (composizione "perfetta")</u></b></p>
<p>danni dolosi arrecati a beni della scuola; attentato all'incolumità delle persone; lesioni arrecate volontariamente a persone</p>	<p>Copertura del danno arrecato e allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;</li> <li>4. l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale anche presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;</li> </ol>	<p>In tutti i casi si tiene conto del provvedimento nell'assegnazione del voto di condotta;</p> <p>comunicazione alla famiglia</p>
<p>Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o tali da determinare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. La violazione ha gravità tale da eccedere l'ambito delle infrazioni sopra riportate</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni. In relazione all'infrazione commessa, la sanzione può comportare l'allontanamento fino al termine dell'attività scolastica, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame di stato.</p>	<p><b><u>Consiglio di Istituto</u></b></p> <p>Le conseguenze sono quelle determinate dal provvedimento</p>

### Sanzione dei comportamenti volti ad impedire il normale svolgimento dell'attività didattica

I comportamenti volti ad impedire intenzionalmente il normale svolgimento dell'attività didattica di una classe, di un gruppo di classi o dell'intero istituto sono sanzionati con la sospensione dall'attività didattica. La

sospensione è commisurata all'entità delle violazioni commesse e dei danni arrecati e non è comunque inferiore a 16 giorni. Ai sensi del DPR 235/2007, art. 4, la sanzione è dunque adottata dal Consiglio di Istituto.

### **Sanzione dell'infrazione al divieto di fumare**

Per quanto disposto dall'art. 51 della legge 3/2003 e dalle successive disposizioni regolamentari e attuative, nell'ambito degli edifici e delle pertinenze dell'Istituto è vietato l'esercizio del fumo. I docenti ed il personale in servizio vigileranno sull'osservanza del divieto e segnaleranno verbalmente l'infrazione all'eventuale trasgressore; il vicario del Dirigente o un suo sostituto procederà alla formalizzazione della contestazione e all'irrogazione della multa (€ 27,50 per la prima infrazione, € 50,00 per la seconda, € 100,00 per la terza, € 275,00 per la quarta e successive); la multa dovrà essere pagata entro 15 gg. tramite versamento postale; la ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere consegnata allo sportello della segreteria nell'orario di apertura. Restano ferme le procedure di ordine disciplinare secondo quanto precedentemente indicato.

### **Procedura di sanzione per i ripetuti ritardi e per i ripetuti ingressi posticipati imputabili a responsabilità personale:**

- all'inizio dell'anno il Dirigente scolastico definisce la soglia di tolleranza per il numero dei ritardi, di cui viene data comunicazione agli studenti ed alle famiglie tramite circolare;
- si attribuisce al Coordinatore di classe il compito di valutare, con la collaborazione degli altri docenti del Consiglio di classe e sentito lo studente, la responsabilità dei ritardi (sono computati i ritardi e gli ingressi posticipati riferibili a negligenza; lo studente che entra posticipatamente per ragioni non imputabili alla sua responsabilità avrà cura di presentare la documentazione relativa, se possibile, o di fornire i necessari ragguagli al docente coordinatore);
- il Coordinatore del consiglio di classe, sentiti gli altri docenti del Consiglio, potrà decidere di interpellare le famiglie per condividere l'analisi delle irregolarità nella frequenza e sollecitare la collaborazione necessaria;
- al raggiungimento della soglia di tolleranza, il coordinatore annota sul registro di classe l'evento per informazione delle famiglie;
- il superamento della soglia per responsabilità personale è preso in esame dal Consiglio di classe come elemento di rilievo nella determinazione del voto di condotta; il Coordinatore di classe all'inizio dell'anno ricorderà agli studenti che il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente nella stessa misura dei voti conseguiti nelle diverse discipline e che nel triennio ha dunque rilievo anche nella determinazione dei crediti scolastici;
- a prescindere dall'incidenza sul voto di condotta, resta salva la possibilità di convocare un consiglio di classe straordinario per proporre eventuali ulteriori forme di sanzione dei reiterati ritardi (sospensione dall'attività scolastica), a discrezione del Coordinatore di classe o di altri docenti del Consiglio di classe o del Dirigente scolastico.

Il limite entro il quale ammettere alla lezione lo studente in ritardo è fissato dal Dirigente scolastico e reso noto tramite circolare; dopo tale orario lo studente dovrà attendere l'inizio della seconda ora per l'ingresso in classe.

Il coordinatore del consiglio di classe, sentiti gli altri docenti del consiglio di classe, interpellerà le famiglie ogni volta che riterrà opportuno portare direttamente alla loro conoscenza il quadro delle irregolarità della frequenza ed avere uno scambio di informazioni al riguardo.

### **Ricorso avverso le sanzioni e le violazioni allo Statuto degli studenti - Organo di garanzia**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno alla scuola; tale organo decide nel termine di dieci giorni sulla ricevibilità del ricorso (*Statuto delle studentesse e degli studenti*, art. 5, 1).

Gli studenti della scuola secondaria superiore, o chiunque vi abbia interesse, possono presentare reclamo all'Organo di garanzia regionale contro le violazioni dello Statuto degli studenti.

L'Organo di garanzia dell'Istituto è composto da un docente, uno studente, un genitore ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio docenti designa il proprio rappresentante. I componenti dell'Organo di garanzia sono nominati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione successiva all'elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, quando occorra, su designazione dei rispettivi rappresentanti in Consiglio d'Istituto. Ognuna delle tre componenti designa un membro supplente per i casi di incompatibilità. Perché siano valide le decisioni dell'organo di garanzia, alla seduta devono essere presenti tutti i suoi membri.

Le decisioni sono valide anche in caso di maggioranza relativa (non è richiesta unanimità né maggioranza assoluta); le astensioni non influiscono nel conteggio dei voti. In caso di parità, il voto del presidente è determinante. L'Organo di garanzia rimane in carica fino alla perfetta composizione di quello destinato a succedergli ed esaurisce l'esame di tutte le questioni che gli sono state sottoposte.

L'Organo di garanzia decide dei ricorsi contro le sanzioni disciplinari ed è altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, i conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli studenti e di altre norme disciplinari. In tale occasione può proporre modifiche ai Regolamenti dell'Istituto.

L'Organo di garanzia redige verbale delle proprie riunioni e pubblica all'albo dell'Istituto le decisioni che hanno valore dirimente in materia di Regolamenti.